

CITTA' DI MOLFETTA

Linee guida tecniche per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annesse ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (dehors).

CAPO I

Definizioni, ubicazione e requisiti

ART. 1 Obiettivo

L'Amministrazione comunale, nell'ambito dello sviluppo razionale e funzionale degli spazi urbani, intende disciplinare l'installazione di quei manufatti e strutture precarie (c.d. dehors), spesso necessari per potenziare la qualità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso l'autorizzazione e/o concessione di adeguati spazi ed aree pubbliche per il ristoro e l'intrattenimento dei cittadini.

L'inserimento nel contesto urbano di dehors assume importanza primaria, affinché si assicuri la realizzazione di progetti integrati in spazi ed aree pubbliche garantendo una organizzazione ordinata ed armonica della città. Allestire bene uno spazio dehors vuol dire armonizzare arredo, pavimentazione, protezione perimetrale e copertura, realizzando un contesto in grado di dare impulso all'attività imprenditoriale, di qualificarla, distinguerla e aumentarne la visibilità in uno con il rispetto dell'ambito urbano.

Questo documento intende fornire tutti gli elementi operativi che, sulla scorta delle disposizioni normative e legislative vigenti, afferiscono le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annesse a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art.2 Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica su tutto il territorio comunale con le specificità localizzative di cui agli articoli successivi e a tutti i dehors posti all'esterno degli esercizi pubblici ed ubicati sia su suolo pubblico che privato soggetto a pubblico passaggio ovvero area privata gravata da servitù di uso pubblico.

La somministrazione all'aperto su aree pubbliche sarà consentita purché siano rispettate le

norme igienico-sanitarie relative sia alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri ecc.), sia alla salvaguardia dei diritti dei terzi dall'inevitabile inquinamento acustico derivante dall'attività (vociare, schiamazzi, eccessivo volume della musica riprodotta quand'anche autorizzata) nelle ore notturne, in conformità delle norme di settore.

Art. 3 Definizioni

Per **dehors** si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Per **dehors stagionale** si intende la struttura volumetricamente non definita, posta sul suolo pubblico, con occupazione di durata compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno, con installazioni di arredo limitate ad un insieme di elementi non solidali (tavoli, sedie, ombrelloni, tende a sbraccio, fioriere, pedane, ecc) la cui posa e rimozione non richiede particolari mezzi e/o attrezzature.

Per **dehors continuativo o permanente** si intende la struttura coperta e volumetricamente definita, con installazioni di arredi di base, elementi complementari di copertura e riparo, a mezzo pergolato a teli ovvero coperture mobili per esterni (tipo pergotenda), elementi accessori ed elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, con occupazione di durata non superiore a 5 anni.

Per "**suolo pubblico e spazio o aree pubbliche**" si intendono i luoghi, le aree e i suoli di dominio pubblico, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetta a pubblico passaggio ovvero aree private su cui risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico.

Per "**occupazione**" si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi ed aree di cui al comma precedente, con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.

Art. 4 Composizione

Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo sono classificati come di seguito indicato.

- a. **Arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a due metri).

- b. **Elementi complementari di copertura e riparo:** ombrelloni, pergolati, coperture precarie e temporanee, paraventi.
- c. **Elementi accessori:** elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta di rifiuti. Gli elementi e le attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria. Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per i rifiuti, da svuotare a cura del titolare dell'autorizzazione.

Art. 5 Ubicazione e dimensioni.

L'installazione di dehors, antistanti o nelle immediate adiacenze e/o vicinanze degli esercizi pubblici, è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici e alle attività indicate dalla Legge 248/06, art. 3 comma 1, lettera f bis.

Nel rilascio dell'autorizzazione/concessione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi e di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale.

L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, con gli scivoli e stalli per portatori di handicap né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all' esercizio. Non è consentito installare dehors se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, o se collocati ad una distanza (esclusi tavolini ed ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 10 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 4. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti storici sottoposti a vincolo architettonico, culturale o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione,

misurata dal filo del marciapiede, non deve essere inferiore a metri 2,5. In nessun caso deve essere occultata la vista di impianti semaforici. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che ai mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50, salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco. In questo caso la profondità del dehors non deve superare quella dello stallone di parcheggio occupato mentre per le aree pedonali o nelle aree non interessate da infrastrutture viarie la profondità dovrà essere compatibile con l'ambiente al contorno e comunque non superiore a metri 6,00.

La larghezza del manufatto non potrà in nessun caso superare la larghezza esterna dell'esercizio di riferimento. E' obbligo del titolare della concessione/autorizzazione, previa richiesta di ordinanza alla P.M., collocare adeguata segnalazione ed in particolare, la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata e di sosta, durante la fase di permanenza del dehors.

Nelle **ZTO "A" e "B"**, individuate con delibera di Giunta Regionale n. 527/2001 di approvazione del PRGC, deve essere lasciato uno spazio libero, per flussi pedonali, di almeno 1,20 metri; tale spazio salvo casi eccezionali deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a 1,80 metri, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

Nella **altre ZTO** è consentita l'occupazione dei marciapiedi fino a un massimo della metà della loro larghezza purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Se il dehors viene concesso per una superficie tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore ai 50 mq, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati. Per le superfici inferiori, a tale disponibilità si potrà derogare esclusivamente per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad

esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati. Il dehors dovrà essere integralmente rimosso entro i 5 giorni successivi alla sua scadenza e, comunque, in tutti i periodi di inattività dell'esercizio maggiori di 30 giorni, esclusi i periodi di ferie, l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

Il dehors dovrà essere integralmente rimosso a cure e spese del Concessionario in ogni caso in cui vi sia la necessità di utilizzare il suolo oggetto della concessione per lo svolgimento di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, previa comunicazione in merito da parte della stessa.

Art.6 Requisiti igienico-sanitari

L'utilizzo dell'area pubblica per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

1. deve essere prossima all'esercizio secondo le indicazioni su riportate;
2. deve essere protetta dal traffico veicolare;
3. deve essere appositamente delimitata ai lati, per assicurare una adeguata protezione;
4. deve essere sottoposta a pulizia perlomeno due volte al giorno.

La superficie calpestabile può essere ricoperta, per tutta l'estensione, con una pedana antiscivolo (non sono ammessi tappetini in panno o erba sintetica). Il materiale costituente la pedana deve risultare in legno o piastrelloni, lavabile, disinfettabile, idrorepellente.

Il responsabile del pubblico esercizio dovrà apportare le dovute integrazioni al manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.) in considerazione dell'ampliamento ed integrazioni apportate all'attività, indicando le modalità per l'individuazione e successiva eliminazione di punti critici; egli dovrà affrontare anche i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione/concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del titolo autorizzativo. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le

attrezzature deteriorate, con conseguente addebito a carico dell' esercente, delle spese relative e di quant' altro occorresse per l' ottenimento dell' area in piena e libera disponibilità; fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati e derivanti, ai sensi di legge. L' eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Art. 7 Centro Storico e Centro Antico

Anche in deroga alle N.T.A. dei P.R.U. del Centro Antico (individuato da delibera di G.R. n. 527/2001 di approvazione del PRGC) sarà possibile allocare all' interno del Centro Antico dehors aventi le caratteristiche strutturali, architettoniche e componentistiche compatibili con l' ambiente e costituite dagli elementi minimali quali sedie/tavoli, fioriere ed elementi di delimitazione, ombrelloni, riscaldamento, illuminazione ed elementi di intrattenimento.

Altre soluzioni di strutture, appositamente progettate o a carattere innovativo o di altro valore tecnico ed estetico per forma e materiali potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici competenti.

Per le aree sottoposte a vincolo ambientale o culturale è obbligatoria l' autorizzazione paesaggistica.

L' occupazione di suolo pubblico per i locali ubicati nel Centro Antico che non hanno lo spazio antistante l' attività commerciale, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all' attività autorizzata in sede fissa e, comunque, fino ad un massimo di mq. 40. Se il dehors viene concesso per una superficie superiore a mq. 30,00, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati; per le superfici inferiori, a tale disponibilità si potrà derogare esclusivamente per impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione redatta da un tecnico abilitato all' esercizio della professione.

Gli alimenti dovranno essere serviti ai tavoli in aree adiacenti entro e non oltre mt. 10 dall' esercizio pubblico nel caso si tratti di area esclusivamente pedonale.

CAPO II

Caratteristiche degli elementi che compongono le tipologie di dehors

Art. 8 Tavoli e sedie; pedane e pavimentazioni

Tavoli e sedie possono essere collocati sul suolo ovvero su manufatti facilmente amovibili ed appoggiati semplicemente al suolo, a raso o sopraelevate ossia costituite da strutture modulari mobili.

I tavolini e le sedie devono essere in metallo, non lucido, o in legno; sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate. Non sono ammesse tonalità sgargianti, vivaci o incompatibili con l'ambiente circostante.

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, essere a raso rispetto al marciapiede al quale si collegano ovvero avere altezza minore di 15 cm ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Art. 9 Fioriere ed elementi di delimitazione

Per elemento di delimitazione si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi occupati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Sono adottabili fioriere o recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali ed ancorati tra loro senza soluzione di continuità. Qualora il richiedente usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

Le fioriere dovranno essere costituite da vasi, poste a delimitazione dell'area, ed essere sempre piantumate, prive di spine e tenute a regola d'arte.

Le balaustre non devono superare l'altezza di metri 1,10 mentre i paraventi devono avere altezza massima complessiva di metri 1,80.

Gli appoggi al suolo non devono costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e devono garantire una buona stabilità del manufatto.

I paraventi saranno costituiti da un pannello intero in vetro di sicurezza trasparente o satinato a bordo arrotondato. Gli stessi vetri dovranno essere utilizzati per le pannellature superiori con

pannellatura inferiore in metallo o legno a elevato livello di resistenza all'aggressione chimica urbana e salina assicurando così il pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e di igiene. E' escluso l'utilizzo di pannelli non idonei per sicurezza.

Gli assemblaggi dovranno essere realizzati senza alcun elemento esterno visibile che possa disturbare la linearità della struttura, consentendo tuttavia la massima sicurezza di tenuta ed una rapida rimozione degli stessi ove necessario.

Il posizionamento a pavimento sarà assicurato da una serie di piastre e supporti metallici in grado di garantire la tenuta della struttura anche in presenza di sollecitazioni di forte intensità in zone ad alta esposizione al vento.

Art. 10 Ombrelloni; tende a sbraccio; copertura.

La struttura portante degli ombrelloni deve essere ancorata ad apposito basamento e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di metri 2.20 dal suolo. Gli ombrelloni devono essere richiusi nelle ore di chiusura dell'esercizio.

Le tende a sbraccio sono costituite da uno o più teli retraibili, inclinati verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale e/o laterale, posti all'esterno degli esercizi commerciali e privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di totale sicurezza .

L'altezza minima dal suolo delle tende a sbraccio deve essere di mt. 2.20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purchè siano a una distanza minima dal suolo di mt. 2,00; la sporgenza massima consentita (misurata nella sua proiezione al suolo) è di mt.3.50.

Le tende a sbraccio da parete sono vietate nel Centro Antico e nel Quartiere Catecombe.

La copertura potrà essere costituita, da un pergolato a teli ovvero da una o più teli impermeabili con sistema fisso o scorrevole, tipo "Pergotenda", su struttura in legno, alluminio o ferro opportunamente trattato, da aprire o chiudere a seconda delle condizioni climatiche, in sintonia con i pavimenti e gli altri elementi di arredo. In ogni caso i tessuti degli ombrelloni, tende a sbraccio e coperture dovranno essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di PVC o tessuto sintetico. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

Art. 11 Riscaldamento

Per tutte le tipologie di dehors sono ammessi impianti di riscaldamento amovibili alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore 15 kg o altri impianti di riscaldamento elettrici alogeni amovibili. Detti impianti, certificati secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, saranno collocabili esclusivamente in spazi aperti o ben areati, in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

Art. 12 Illuminazione e elementi di intrattenimento.

Ad integrazione di tutti gli elementi costituenti i dehors sono ammessi corpi illuminanti da inserire armonicamente nelle strutture stesse ed a condizione che l'illuminazione non prevalga sull'illuminazione pubblica, non contrasti con le segnalazioni semaforiche e non arrechi danno ai conducenti dei veicoli. L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE, con il D. Lgv n. 547/55 e con l'art. 9 della L. n. 46/90.

Nei dehors sarà possibile installare elementi per l'intrattenimento e lo svago come televisori, monitors, radio, strumenti musicali, ecc. purché questo non arrechi disturbo al contorno abitato e sempre nel rispetto delle norme che regolano l'uso all'esterno di detti apparecchi.

Sono vietati i giochi elettronici tipo video-poker, slot, ecc.

Art. 13 Materiali

Tutti i materiali utilizzati per l'installazione di un dehors devono essere di tipo ignifugo, secondo la classificazione dei DD.MM. 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, recanti rispettivamente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti verniciati ignifughi applicati su materiali legnosi".

CAPO III

Autorizzazione

Art.14 Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione/concessione

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico deve ottenere preventivamente il titolo autorizzativo.

Le occupazioni realizzate senza la prescritta autorizzazione/concessione sono considerate abusive e gli autori della violazione sono soggetti, oltre al pagamento dei tributi dovuti e sanzioni previste per legge, alla immediata rimozione delle strutture abusivamente installate. Persistendo lo stato di abusività si procederà alla rimozione in danno.

L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che hanno l'ingresso o quanto meno una vetrina prossima alla zona richiesta per l'occupazione con la sola eccezione per gli esercizi pubblici ricadenti nella zona AI (centro antico).

Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione/concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definiti di carattere tributario.

Non è possibile insediare un dehors su vie e piazze poste davanti all'ingresso principale e nelle aree perimetrali di luoghi di culto, come prescritto dal precedente art. 5.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione/concessione il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors.

I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione/concessione sono stabiliti in 30 giorni salvo diverso termine fissato per particolari condizioni, e comunque non oltre i 60 giorni.

Le domande dovranno essere corredate della documentazione di seguito elencata.

- a. Planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti dello stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono essere inoltre presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotate

dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.

- b. Relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, con le specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo.
- c. Situazione fotografica attuale e di progetto della localizzazione dove il dehors dovrà essere inserito.
- d. Dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.
- e. Dichiarazione che gli elementi e le attrezzature per la somministrazione di bevande ed alimenti saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti.
- f. Dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati.

L' Ufficio competente, ricevuta la domanda, verifica la sussistenza dei requisiti, come disciplinati, procedendo distintamente ad acquisire gli eventuali nulla osta degli uffici interessati (tecnici, vigilanza e sanitario).

Nel caso di documentazione incompleta l'ufficio invita il richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o lettera consegnata a mezzo messo comunale o PEC, ad integrare o correggere la documentazione non oltre il termine di quindici giorni, decorso il quale la domanda si intende decaduta.

Il rilascio del titolo autorizzativo avverrà previo pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione nonché del contributo spese di istruttoria, qualora deliberato.

Art.15 Dehors continuativo o permanente.

La concessione per l'installazione di un dehors continuativo o permanente si intende rilasciata per massimo cinque anni, dalla data del rilascio della stessa. Nel caso di cambio di gestione o di titolarità dell'esercizio al quale fa riferimento il dehors, si dovrà produrre un'istanza di volturazione.

La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni.

Art. 16 Rinnovo per un dehors continuativo o permanente.

La concessione può essere rinnovata, con nota di conferma, previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.

In occasione di rinnovo del dehors continuativo o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo entro 90 giorni prima della scadenza della Concessione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, nonché il buono stato di manutenzione del medesimo e la permanenza delle condizioni di sicurezza.

Non può procedersi a rinnovo qualora sia accertata una pregressa morosità.

Art.17 Dehors stagionale.

L'autorizzazione per un dehors stagionale è rilasciata per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno ed è soggetta a proroga e rinnovo.

La tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) e la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) sarà dovuta per l'intero periodo autorizzato anche se il dehors dovesse essere rimosso volontariamente prima.

CAPO IV

Esercizio dell'attività

Art. 18 Attività

Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico-sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

Come riportato al precedente art. 12, nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali e l'utilizzo di un compatibile impianto di amplificazione che non crei pregiudizio al riposo delle persone, previa autorizzazione.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 19 Orario

Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 02.00

L'orario di cui al precedente comma può essere modificato con ordinanza sindacale.

Art. 20 Sospensione e revoca.

L'autorizzazione/concessione per il dehors è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

- a. ogni qual volta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative; in tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento autorizzatorio provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti provvedimento di revoca, dovrà avvenire con 15 giorni di

preavviso. La sospensione è prevista anche nei casi di cui al precedente art. 5;

- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino la rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente; nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture; i costi saranno a carico del titolare dell' autorizzazione;
- c. per motivi di interesse pubblico il titolo autorizzatorio è revocato con provvedimento motivato dal soggetto preposto al rilascio dello stesso che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

Il titolo autorizzatorio è revocato, previa notifica di atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini e nei tempi indicati dalla diffida stessa, nei seguenti casi:

1. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alla disciplina de qua e alla legislazione vigente;
2. gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
3. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie.
4. per la mancata esposizione al pubblico dell'atto autorizzativo;
5. vengono a mancare i nulla osta prescritti;
6. disturbo alla quiete pubblica;
7. in caso di mancato pagamento della TOSAP e della TARSU;
8. in caso di mancata apertura dell' esercizio e conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
9. in qualsiasi altro caso in cui l'Amministrazione, previa diffida, lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.

I sopraelencati presupposti di fatto sono accertati dagli organi competenti (Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili sanitari, Polizia Municipale, Concessionario alla riscossione, ecc.). Il provvedimento di revoca o sospensione dispone i termini e i modi di sgombero delle aree

occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso.

I titolari o gestori dei pubblici esercizi interessati da provvedimenti di revoca o sospensione provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e in ogni modo entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di custodia.

Nel caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso, senza alcun altro indennizzo, dei tributi versati in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 21 Danni arrecati

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini e al suolo pubblico dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, si provvederà all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, con addebito delle spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 22 Manutenzione degli elementi dell'area occupata.

E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico concesso in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni estetiche con cui è stato autorizzato.

Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto. L'eventuale sostituzione di arredi con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

Art. 23 Sanzioni

Per le sanzioni amministrative si rimanda all'art. 10 della Legge 287/91.

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione/concessione, non si ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano

le sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Per le violazioni alla presente disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 disposta dall'art. 16, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n°3.

L'accertamento di violazioni a carico del titolare di autorizzazione/concessione, ovvero di occupazione abusiva, determina, oltre all'applicazione delle sanzioni ordinarie, l'applicazione della sanzione accessoria della immediata rimozione di ogni difformità rilevata dagli organi di controllo; tale accertamento va immediatamente comunicato all'Ufficio comunale competente e comporta la sospensione o revoca del titolo autorizzatorio da notificarsi all'interessato ad opera del Dirigente competente al rilascio.

Art. 24 Disposizioni transitorie

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le presenti linee guida.

A seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento sarà possibile richiedere il rinnovo del titolo autorizzativo nel rispetto delle presenti linee guida.

Le autorizzazioni/concessioni per l'installazione di dehors relative ad istanze già presentate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento ed ancora in fase di istruttoria, saranno rilasciate sulla base delle presenti disposizioni e modalità di funzionamento.